

di Ugo G. Pacifici Noja

*Sommario. 1. L'inquadramento storico. 2. 1938: l' "atto giuridico" e la cancellazione dello "status civitatis" degli appartenenti alla "razza ebraica". 3. 1944: i "provvedimenti Badoglio". 4. I "provvedimenti Badoglio" e il RD 1238 del 1939 sullo Stato civile. 5. 2005: la circolare n. 16 del 21 marzo 2005 del Ministero dell'Interno relativa a rilascio estratti o copie di atti di stato civile. 6. I problemi concreti che si pongono e rispetto ai quali si deve offrire una risoluzione. 7. Conclusioni e proposte*

## **1. L'inquadramento storico**

Come è universalmente noto, nel 1938 l'Italia adotta le cosiddette le "leggi razziali"<sup>1</sup>, più correttamente definite dalla moderna critica storica come "razziste"<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> "Leggi" che Alessandro Galante Garrone, definirà in maniera icastica, ma non per questo meno efficace, "supremo abominio", in *Amalek. Il dovere della memoria*, Milano, Rizzoli, 1989, p.142.

<sup>2</sup> Anna Lisa Carlotti (a cura di), *Italia 1939-1945. Storia e memoria*, Vita e Pensiero, Milano, 1996, p. 531.

Quelle "leggi" ancora oggi offendono il buon nome del diritto<sup>3</sup>. Un corpo legislativo che, come è stato detto con lucidità e vigore<sup>4</sup>, è "(...) inquietante, perché i suoi obiettivi potevano essere raggiunti solo incidendo sulla capacità giuridica delle persone, dunque negando in radice agli ebrei la possibilità di essere soggetti di diritto a pieno titolo. Non veniva soltanto introdotto un elemento di disegualianza, non si era solo di fronte a una discriminazione odiosa. Si revocava in dubbio uno dei postulati della civiltà giuridica moderna, l'impossibilità di creare di nuovo categorie di «sottocittadini», sì che ben a ragione, per la legislazione antiebraica, si è parlato di «un ritorno al medioevo» (Fubini, 1989, p. 17) (...)"

Il tentativo perennemente reiterato di ridurre quei provvedimenti a mere disposizioni di tipo amministrativo blandamente applicate non ha per ora avuto fortuna. Bisogna tuttavia sorvegliare perché questi tentativi di minimizzare la portata di queste norme possano essere arginati sul nascere in modo tale che il processo di falsificazione della storia giuridica del nostro paese non possa compiersi<sup>5</sup>.

Ben lungi dal possedere quei caratteri di tipo "amministrativo" che pure taluno avrebbe voluto loro artatamente attribuire, quei provvedimenti furono in realtà una cosa sola: un atto politico di bassissimo livello cui si voleva conferire la nobile dignità di un atto giuridico<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Così si esprime Giorgio Del Vecchio "(...) E oseremmo dire che forse nessun delinquente o gruppo di delinquenti si è mai spinto tanto oltre, nell'offendere i principi ... quanto, ad esempio, lo Stato nazista colle famigerate leggi razziali e colle immani stragi che ne seguirono (...)" in *Studi sul Diritto*, Giuffrè, 1958. E come non ricordare tra i grandi giuristi e storici coevi di quei provvedimenti l'allora magistrato Alessandro Galante Garrone per cui il punto centrale di quelle "leggi" consisteva, come ebbe modo di ribadire più volte in scritti e incontri ufficiali, in questo: *con le leggi razziali del 1938 viene abolita la certezza del diritto*.

<sup>4</sup> S. Rodotà, *Libertà e diritti in Italia dall'Unità ai giorni nostri*, Donzelli Saggine, Roma, 1997 p. 79.

<sup>5</sup> Un elenco completo dei provvedimenti antiebraici può essere rivenuto sul sito del Centro di Documentazione Ebraica – CEDEC <http://www.cdec.it/dsca/Leggi/Elenco.htm>.

<sup>6</sup> O come è stato auterovoltamente affermato in ambito psicoanalitico: "(...) con la finzione legale della legittimazione (...)". Slavoj Žižek, *Benvenuti nel deserto del reale. Cinque saggi sull'11 settembre e date simili*, Meltemi, Roma, 2003, p. 105. Né mancano, per dire il vero, aberranti tentativi di dare un sostegno "giuridico" alla "teoria razziale". Cfr. sul punto il giurista nazista Helmuth Nicolai, cit. in Franz Neumann, *Behemoth. Struttura e pratica del nazionalsocialismo*, Paravia Mondadori, Milano, 2000, p. 193.

## **2. 1938: l'“atto giuridico” e la cancellazione dello “*status civitatis*” degli appartenenti alla “*razza ebraica*”**

Un “atto giuridico” che troverà il suo culmine nella perdita dello *status civitatis* di cittadini (già) del Regno d'Italia *colpevoli* di appartenere ad una confessione religiosa diversa da quella allora maggioritaria<sup>7</sup>.

Tra i vari adempimenti che la legge richiedeva ai destinatari di quelle norme vi era la compilazione di un modello amministrativo contenente una dichiarazione di appartenenza alla cosiddetta “*razza ebraica*”.

Il modello raccolto dagli uffici di stato civile dei singoli comuni “*in conformità a quanto disposto dall'art. 19 del RDL 17 novembre 1938 – XVI n. 1728*”, deve essere consegnato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Residenza sotto pena per “*coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti*” dell'arresto fino ad un mese e dell'ammenda fino a lire tremila.

Il senso della “dichiarazione” è molto semplice ed è spiegato dall'art. 9 del provvedimento sopra citato. “*L'appartenenza alla razza [...] deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano*

---

<sup>7</sup> Ci si vuole evidentemente riferire alle “conseguenze estreme” (come le definisce Stefano Rodotà) cui sarà portata la “logica” (sic!) del *Manifesto di Verona* (Manifesto programmatico del Partito Fascista Repubblicano del 17 novembre 1943), il cui articolo 7 afferma “*gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica*”. Cit. S. Rodotà, *Libertà e diritti in Italia dall'Unità ai giorni nostri*, Donzelli, Roma, 1997 p. 79.

*appartenenti alla razza [...], devono fare espressa menzione di tale annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila (...)*".

### **3. 1944: i “provvedimenti Badoglio”**

Nel gennaio 1944 Pietro Badoglio, ancora a Brindisi per pochissimo (il trasferimento a Salerno sarà ultimato di lì a poco), e alla guida del primo dei due governi di cui sarà a capo, firma il RDL 20 gennaio 1944 n. 25 (poi convertito dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 306 e pubblicato in GU 16 novembre 1944 serie speciale n. 82) e il RDL n. 26 (poi convertito con il D. legislativo luogotenenziale del 5 Ottobre 1944 n. 252 nella Gazzetta Ufficiale – serie speciale - del 9 febbraio 1944 n. 5), recanti rispettivamente *“Disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica e o considerati di razza ebraica”* e *“Disposizioni per la reintegrazione dei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica”*.

Ma si tratta di provvedimenti, se il termine può essere accettato, giuridicamente *“anomali”*<sup>8</sup>. È quantomeno singolare e bizzarro (considerata anche la *particolare urgenza* dei destinatari di quei provvedimenti), infatti, che provvedimenti emanati il 20 gennaio 1944 vengano convertiti in legge circa nove mesi dopo la loro emanazione. Secondo le spiegazioni fornite successivamente dagli autori

---

<sup>8</sup> Non sarebbe, poi, corretto sottacere che –come è stato più volte autorevolmente ricordato- “le leggi razziali rimasero formalmente in vigore: nonostante alcuni atti abrogativi di disposizioni amministrative (...) esse *“rimasero operanti a tutti gli effetti; per fare un solo esempio, “gli appartenenti alla razza ebraica”* continuarono ad essere esclusi dalle forze armate”. M. Sarfatti, *Gli ebrei negli anni del fascismo*, p. 1730-1731, cit. in *Giuseppe Perri. Il caso Lichtner. Gli ebrei stranieri, il fascismo e la guerra*, Jaca Book, 2010, p. 32.

(evidentemente diversi dal materiale sottoscrittore) di quei provvedimenti, il ritardo non sarebbe stato casuale ma, piuttosto, legato ad una precisa strategia diretta a non esporre al rischio di gravi e ulteriori pericoli chi già si trovava in una posizione molto “critica”.

Il RDL n. 25 del 1944 prevede all'art. 3 che *“Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile ed in quelli della popolazione sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello stato civile o di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta della autorità giudiziaria o in seguito a specifica autorizzazione del procuratore del Re su domanda dell'interessato”*.

#### **4. I “provvedimenti Badoglio” e il RD 1238 del 1939 sullo Stato civile**

Il testo sembrerebbe sufficientemente limpido per non dare àdito a dubbi e non suscitare né dubbi né curiosità ermeneutiche.

Invece, i dubbi sorgono da subito con riguardo a quanto previsto dal regio decreto 1238 del 9 luglio 1939 sull'*Ordinamento dello stato civile* che ex articolo 184, titolo XI *Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati*, recante *Rilascio degli estratti degli atti dello Stato Civile* prevede che *“Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, nel quale sono riportate le indicazioni contenute nell'atto originale e nelle relative annotazioni, con l'osservanza, quando l'atto riguarda figli naturali, delle norme stabilite nell'art. 186. Però se nell'originale sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato*

avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto che devono intendersi modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni medesime”<sup>9</sup>.

Tra le due disposizioni viene di fatto (*rectius*: nei fatti) fatta prevalere quella di cui all'art. 184 sopra citato, con il risultato che per oltre sessant'anni dall'emanazione del provvedimento di abrogazione delle leggi razziste, a chi faceva richiesta del proprio atto di nascita veniva rilasciato dalle competenti autorità un certificato con la stampigliatura “di razza ebraica”<sup>10</sup>.

## **5. 2005: la circolare n. 16 del 21 marzo 2005 del Ministero dell'Interno relativa a *rilascio estratti o copie di atti di stato civile***

---

<sup>9</sup> Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Numero 204 del 1 settembre 1939 *Ordinamento dello stato civile*.

<sup>10</sup> La stessa Corte costituzionale (sent. 17 luglio 1998, n. 268) ha significativamente colto la portata afflittiva di tale “istituzionalizzazione”, affermando testualmente: “Le discriminazioni nei confronti degli ebrei, lesive dei diritti fondamentali e della dignità della persona, hanno assunto consistenza normativa con un complesso di provvedimenti che hanno toccato i diversi settori della vita sociale : dalla scuola (r.d.l. 5 settembre 1938 n° 1390; r.d.l. 15 novembre 1938 n° 1779), all'esercizio delle professioni (l. 29 giugno 1939 n° 1054); dalla materia matrimoniale (r.d.l. 17 novembre 1938 n° 1728), a quella delle persone, del nome e delle successioni (l. 13 luglio 1939 n° 1055); dall'interdizione all'esercizio di determinati uffici, alle limitazioni in materia patrimoniale e nelle attività economiche (ancora il r.d.l. n° 1728 del 1938). In questo contesto normativo, la discriminazione razziale si è manifestata con caratteristiche peculiari, sia per la generalità e sistematicità dell'attività persecutoria, rivolta contro un'intera comunità di minoranza, sia per la determinazione dei destinatari, individuati come appartenenti alla razza ebraica secondo criteri legislativamente stabiliti (art. 8 del regio d.-l. n. 1728 del 1938), sia per le finalità perseguite, del tutto peculiari e diverse da quelle che hanno caratterizzato gli atti di persecuzione politica: la legislazione antiebraica individua una comunità di minoranza, che colpisce con la "persecuzione dei diritti", sulla quale si innesterà, poi, la "persecuzione delle vite".

Un vero e proprio movimento di protesta contro quello che giustamente veniva letto come un sopruso da parte dell'amministrazione<sup>11</sup>, aveva indotto il ministro dell'Interno a emanare la circolare n. 16 del 21 marzo 2005 diretta a "rammentare" l'esistenza della proibizione di rilasciare da parte degli organi di stato civile certificati recanti l'annotazione "*di razza ebraica*"<sup>12</sup>.

Attualmente, il problema lungi dall'essere stato risolto, si complica viepiù.

E, anzi, da un eccesso (vedersi presentare dalla amministrazione comunale competente un certificato con la stampigliatura "*di razza ebraica*" nell'esatta *inosservanza* di quanto previsto dalle leggi), si è ora passati all'eccesso opposto (vedersi opporre dall'amministrazione comunale competente un netto e reciso rifiuto a chi si presenti agli sportelli del servizio anagrafico comunale ed essere rinviati alla "*semplice richiesta*" da trasmettere all'organo competente: la procura della Repubblica competente per territorio).

Ragioni "anagrafiche" fanno oggi sì che i destinatari diretti di quei provvedimenti siano oggi scomparsi o abbiano un'età molto avanzata<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Si veda [http://archiviostorico.corriere.it/2005/aprile/13/Viminale\\_via\\_dai\\_certificati\\_timbro\\_co\\_8\\_050413049.shtml](http://archiviostorico.corriere.it/2005/aprile/13/Viminale_via_dai_certificati_timbro_co_8_050413049.shtml)

<sup>12</sup> Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici Area III-Stato Civile CIRCOLARE N., 16 riguardante il rilascio estratti o copie di atti di stato civile. "*Pervengono segnalazioni circa il fatto che sono rilasciati estratti di atti di nascita sui quali è riportato un timbro che richiama una legge razziale del 1939, recante la specifica dichiarazione di appartenenza alla "razza ebraica". Al riguardo si pregano le SS.LL., nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di competenza, di voler informare i Sigg. Sindaci richiamando la puntuale osservanza della normativa esistente in materia, ed, in particolare, il Regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 recante "Disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica" che all'art. 3, dispone che "le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile ed in quelli della popolazione sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello stato civile o di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta della Autorità giudiziaria". Al riguardo, si prega di voler richiamare l'attenzione anche sull'osservanza delle norme emanate a tutela della privacy, che esplicitamente annoverano tra i dati "sensibili" quelli inerenti la razza".*

<sup>13</sup> E rispetto ai quali come è stato autorevolmente riconosciuto in una pronuncia della Corte dei Conti (Sent. del 25 marzo 2003 n.8): "*(...) le misure concrete di attuazione della normativa antiebraica (tra cui i provvedimenti di espulsione dalle scuole pubbliche) debbono ritenersi idonee a concretizzare una specifica azione lesiva proveniente dall'apparato statale e intesa a ledere la persona colpita nei suoi valori inviolabili (...)*".

## **6. I problemi concreti che si pongono e rispetto ai quali si deve offrire una risoluzione**

Il nocciolo della questione, quindi, sta nel rendere possibile -non solo virtualmente e non solo a parole- ai discendenti di quelle persone l'accesso a quegli atti per almeno tre ragioni: storiche, morali, giuridiche.

Per quanto concerne le ragioni storiche, perché la storia non sia camuffata o nascosta e perché non si offrano facili appigli ai sostenitori delle parodie revisionistiche rendendo oltremodo difficoltoso e improbo<sup>14</sup>, per non dire impossibile, l'accesso al patrimonio documentale e archivistico nazionale.

Per quanto concerne le ragioni morali, perché quello che è stato serva non solo di monito, ma possa essere utilizzato anche per fini didattici ed esplicativi di un periodo terribile del passato del nostro paese per le nuove generazioni.

Per quanto concerne le ragioni giuridiche, perché i *monstra* giuridici costruiti da un sistema che non si vergognò -salvo pochissime eccezioni - di dare veste giuridica a degli atti meramente politici possano essere esaminati e studiati dai giuristi di oggi<sup>15</sup>.

Ma, al di là delle parole, chi oggi proponga domanda ad un ufficio dello stato civile di qualsiasi comune d'Italia diretta a ottenere il rilascio di un certificato di un proprio ascendente recante le annotazioni di cui sopra, si vede nella maggioranza dei casi inviare una lettera del seguente tenore:

*Oggetto: copia integrale atto di ...contenente dati sensibili.*

<sup>14</sup> Una storia, quella della deportazione degli italiani di confessione ebraica, già definita con alte parole *solitaria e frammentata*, cfr. A. Rossi-Doria, *Memoria e storia: il caso della deportazione*; Rubbettino, Soveria Mannelli, 1998, p. 36.

<sup>15</sup> Cfr. sul punto A. Somma, *I giuristi e l'asse culturale Roma-Berlino. Economia politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Vittorio Klostermann GmbH, Francoforte sul Meno, 2005, p. 73.

*Con riferimento alla richiesta qui pervenuta in data..., si comunica che, come da disposizioni impartite dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 21.3.2005, il rilascio di copie integrali, contenenti dati sensibili, viene autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.*

*È necessario pertanto far pervenire a questo Ufficio :*

- richiesta scritta e firmata da parte di un discendente del Sig...;*
- copia del documento di identità del discendente;*
- estratto per riassunto dell'atto di nascita, completo di generalità (paternità e maternità), dimostrante il rapporto di parentela o storico di famiglia relativo a... con i discendenti dimostrante il rapporto di parentela;*
- estratto per riassunto o certificato di morte relativo a... o estratto per riassunto atto di nascita, se presente l'annotazione di morte,*

*Si assicura che non appena pervenuto quanto richiesto sarà cura di questo Ufficio presentare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di... la domanda al rilascio, completa della documentazione indicata e, non appena pervenuta l'autorizzazione al rilascio, inviare la copia integrale descritta in oggetto.*

*Distinti saluti.*

Ora, come si vede nello *specimen* presentato, la richiesta non è per nulla affatto semplice, visto che i documenti di cui la richiesta stessa deve essere corredata diventano giorno dopo giorno esponenzialmente sempre più difficili da fornire per il caso in cui si tratti di ascendenti anche diretti

ma molto lontani nel tempo (ad esempio bisnonni). Per non dire di coloro che nei rami collaterali di una famiglia sono morti, cioè sono stati uccisi in deportazione, senza lasciare discendenza diretta.

La “*semplice domanda da trasmettere*”, parole con cui l’impiegato allo sportello tranquillizza il cittadino, ricorda da vicino una di quelle “*pubblicità-progresso*” di qualche anno fa con cui un noto personaggio del mondo dello spettacolo ribadiva l’importanza della propria firma ridotta al modesto ruolo di “*firmetta*” da una pletera di postulanti a vario titolo.

Quello che dovrebbe ormai essere “*cittadino-utente*” paradossalmente qui ritorna “*suddito*” e sorprendentemente il controllo autorizzativo della domanda è sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria<sup>16</sup>, il che sinceramente non ha alcun senso se non quello di voler aggravare la nostra già oberatissima magistratura di ulteriori richieste che la magistratura stessa farebbe molto volentieri a meno di conoscere gravata com’è di carichi già fin troppo onerosi.

## 7. Conclusioni e proposte

Allo stato attuale dire che la circolare del ministero dell’interno realizzi un ulteriore *monstrum* giuridico, sarebbe probabilmente un’affermazione ingiusta oltre che ingiustificata.

---

<sup>16cc</sup> (...) riconosciuti ormai dovunque i diritti di cittadinanza politica (...), le differenze si notano nel riconoscimento dei diritti di cittadinanza amministrativa (...): i tempi per ottenere una pensione o il ricovero in ospedale (...). Con una certa enfasi si afferma che il cittadino-utente è sovrano e che va sentito il suo giudizio sulle attività dei poteri pubblici (...), così Sabino Cassese in *Lo stato introvabile. Modernità e arretratezza delle istituzioni italiane*, Donzelli Saggine, Roma, 1998, p. 29. Il cittadino-utente come segnale della scongiurata degenerazione tra cittadino e Stato è evocato da A. Galante Garrone, *Il mite giacobino*, Donzelli, Roma, 1994, p. 56.

Il Ministro dell'interno o, come nel caso di specie, il direttore centrale competente come organo del ministero, possono solo limitarsi a leggere la norma e a fornire chiarimenti di carattere interpretativo. Un'attività di tipo legislativo (diretta a creare una *nuova* norma) non potrebbe certo essere svolta se non del Parlamento e solo secondo quanto prevede la Costituzione agli artt. 70 e 71 e seguenti.

Nondimeno esistono le facoltà di suggerimento e proposta con cui il Ministro può segnalare nelle opportune sedi, principalmente al capo dell'esecutivo ma certo ai propri omologhi, ambiti in cui l'intervento legislativo potrebbe essere auspicato.

Il rdl del 1944 (e poi il provvedimento di conversione) da un lato attribuisce alla magistratura un ruolo che non le compete e dall'altro arriva di fatto paradossalmente a tutelare la *privacy* dell'amministrazione stessa e non quella del soggetto cui gli atti si riferiscono<sup>17</sup>.

Soggetto su cui al contrario viene fatto ricadere il compito di dare la prova di essere "chi" pretende di essere. Un'inversione dell'onere della prova due volte ingiusta. La prima perché fa ricadere in capo ai pochi superstiti destinatari di un provvedimento ingiusto l'obbligo di dimostrare uno status che l'amministrazione conosce benissimo e che pertanto non deve essere dimostrato. Principio questo ormai talmente asseverato fin nella manualistica istituzionale da non necessitare alcun tipo di ulteriore spiegazione o commento.

---

<sup>17</sup> Non si può non negare come in fatti si assista al rovesciamento di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". Cfr. inoltre il Provvedimento del Garante della Privacy del 30 giugno 2005, secondo il quale "L'utilizzo di queste informazioni (concernenti la salute, la vita sessuale, la sfera religiosa, politico-sindacale o filosofica, nonché l'origine razziale ed etnica) è inoltre soggetto a rigorose cautele anche in base alla disciplina comunitaria, la quale vieta il loro trattamento a meno che ricorrano specifici motivi di interesse pubblico rilevante e siano altresì assicurate opportune garanzie (art. 8 direttiva cit.). Analoghe cautele sono previste per i dati di carattere giudiziario. L'inerzia delle pubbliche amministrazioni lede, quindi, non solo il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali, ma comporta anche una violazione del diritto comunitario", consultabile all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1144445>.

La seconda perché costruisce di fatto un muro inespugnabile dai più se non a prezzo di faticose e costose (anche in termini di tempo) ricerche che potrebbero forse fare la felicità di un esperto di genealogia, ma che costituiscono per il comune cittadino un ostacolo insuperabile.

Un intervento del Ministero dell'Interno –nei termini in cui sopra si è detto- sarebbe auspicabile, ma, per ora, sollecitazioni in questa direzione non sembrano aver trovato da parte di quell'organo alcuna attenzione o interesse di sorta preferendosi non rispondere piuttosto che affrontare e risolvere un argomento considerato con un certo *understatement* "spinoso". Cionondimeno l'argomento dovrà trovare un'opportuna risoluzione di tipo normativo e non "aggiustamenti" fatti facendo ricorso a provvedimenti che nella gerarchia delle norme occupano un grado assai basso.

Il giurista non è un censore delle leggi. Tenta, talvolta, ma ad avviso di chi scrive esorbita dal ruolo affidatogli dalle scienze giuridiche, di essere censore delle leggi.

Ma, al di là della *ironia*, al giurista compete di dire se un provvedimento sia utile o meno per raggiungere lo scopo per il quale il provvedimento stesso è stato concepito.

Il giurista non può, né questo gli è mai chiesto, dire se un provvedimento sia "buono" o "cattivo".

Questi termini non appartengono al vocabolario del giurista che trattando del giure si guarda bene dall'utilizzarli.

Un giurista però può e deve segnalare, alla comunità degli studiosi e degli operatori giuridici cui appartiene, quando sulla base delle proprie ricerche e delle proprie personali deduzioni una norma non serva allo scopo per cui è stata pensata.

Non è possibile oggi pensare che una legge possa prevedere che un soggetto, portatore di diritti tra cui non certo secondario quello di accedere a documenti formati dall'amministrazione pubblica e da questa conservati con le specifiche di legge, venga gravemente limitato nell'esercizio del proprio legittimo diritto di estrazione e copia dei documenti stessi.

Pare evidente che esistano tre tipi di soggetti titolati a postulare la richiesta documentale di cui in questo testo si tratta.

- I. Il primo: il soggetto intestario del documento. Per questo soggetto deve essere normativamente previsto il rilascio del documento a vista su semplice richiesta e previa esibizione di un documento d'identità.
- II. Il secondo: il soggetto non intestario del documento, ma discendente diretto del soggetto stesso. Per questo soggetto deve essere previsto alternativamente la possibilità di produrre sia prove testimoniali anche scritte (nella persona di due testimoni, consci delle responsabilità penali cui incorrano per il caso di mendacio), sia prove documentali (ipoteticamente anche nella forma di lettere di famiglia o altri *documents of life*) che dovranno essere valutate dal capo dell'ufficio in termini brevissimi (al più una settimana).
- III. Il terzo: il soggetto non intestario del documento e non discendente diretto del soggetto stesso. Anche qui si potrà far ricorso alla ostensione di certificati, di *documents of life*, come pure di prove testimoniali (scritte o *de persona*).

Sarebbe inoltre necessario prevedere una sorta di "*corridoio preferenziale*" che consentisse a coloro che presentassero domanda di questa sorta agli uffici comunali competenti di non dover sottostare, oltre agli insulti di una "*legge*" che li incriminò vilmente e in maniera ingiusta, anche agli insulti del tempo



spesso causa per chi si trovi a formulare domande di questo genere lontano dalla propria città di residenza di ulteriori aggravii di spesa dettati dalle spese di alloggio e di sostentamento.